



REGIONE LIGURIA

Dipartimento Territorio, Ambiente,
Infrastrutture e Trasporti
Vice Direzione Generale Territorio

**Settore: Tutela del Paesaggio, Demanio
Marittimo ed Attività Estrattive**

Genova, 18 ottobre 2019

Prot. n. **PG/2019/300836**

Classificazione: 2009/G11/6/7/14

Allegati:

TRASMESSA A MEZZO PEC

A tutti i Comuni costieri della Liguria

e, p.c.:

All'Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Liguria
dre_liguria@pce.agenziademanio.it

Alle Autorità di Sistema Portuale del Mar
Ligure Occidentale e del Mar Ligure Orientale
segreteria generale@pec.porto.genova.it
ufficioterritoriale.sv@pec.porto.genova.it
protocollo@pec.porto.laspezia.it

Alla Direzione Marittima di Genova
dm.genova@pec.mit.gov.it

Oggetto: Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1,
comma 685. Sospensione dei canoni
demaniali marittimi.

Sono pervenute a questo Settore da alcuni Comuni e concessionari richieste in ordine all'applicazione del comma in oggetto, il quale dispone la sospensione del canone demaniale sino a un massimo di 5 anni, quale anticipazione risarcitoria in favore delle imprese balneari danneggiate dagli eventi meteorologici del 29 e 30 ottobre 2018.

Come già comunicato nella nota di questo Settore prot. n. PG/2019/45324 del 12 febbraio 2019, l'applicazione della norma citata rientra nella competenza esclusiva delle Amministrazioni dello Stato cui spetta a vario titolo la gestione dei canoni.

Dal momento che tali Amministrazioni non avevano provveduto a emanare specifiche istruzioni, con l'approssimarsi del termine ultimo del 15 settembre che la legge fissa per il pagamento del canone, questo Settore con nota prot. PG/2019/252455 del 4 settembre 2019 ha inviato un sollecito in merito all'Agenzia del Demanio – Direzione Generale e al Ministero Infrastrutture e Trasporti – Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità Portuali, le Infrastrutture Portuali ed il Trasporto Marittimo e per Vie d'Acqua Interne. Ha inoltre richiesto nell'immediato una risposta ai seguenti quesiti:

- a) se nelle categoria delle "imprese balneari" che beneficiano della sospensione possano rientrare tutti i concessionari demaniali marittimi che hanno segnalato di aver subito danni nei termini e modalità previsti dalle specifiche procedure di protezione civile;
- b) se la sospensione di cui si tratta possa essere formalizzata, nel Sistema Informativo del demanio marittimo, onde evitare l'applicazione delle sanzioni per mancato pagamento;
- c) se la sospensione sia soggetta a specifica autorizzazione dell'Agenzia e le modalità per ottenerla.

L'Agenzia del Demanio con nota prot. n. 16803 del 25/09/2019 ha risposto limitatamente a quanto richiesto al punto c), facendo presente che l'Agenzia "di norma non rilascia autorizzazioni nei casi di sospensione, tanto più nella fattispecie in esame, trattandosi di una sospensione operata dalla legge stessa e, dunque, di immediata attuazione".

Precedentemente il MIT con nota prot.n. 25406 del 23/09/2019 ha risposto limitatamente a quanto richiesto al punto b) comunicando che "è al vaglio della scrivente l'analisi delle possibili soluzioni tecniche per la gestione informatica delle previsioni normative della Legge in oggetto" e che "un eventuale adeguamento delle attuali procedure informatizzate in uso nel SID - il Portale del Mare non può prescindere da un'azione coordinata con le Amministrazioni competenti sui vari aspetti correlati volta a definire gli indirizzi normativi da assumere ai quali allineare le soluzioni applicative nel Portale capaci di rispondere alle esigenze degli enti gestori. Si precisa al riguardo che la scrivente ha già avviato le necessarie interlocuzioni con l'Agenzia del Demanio".

Tutto ciò premesso e considerato, nelle more di ulteriori e più operative comunicazioni da parte delle Amministrazioni statali, questo Settore ritiene opportuno fornire alcuni elementi di indirizzo sul tema, con l'obiettivo che possano rivelarsi utili per gli Enti gestori e i concessionari.

In sintesi:

a) la misura prevista dalla legge 145/18 è rivolta alle "imprese balneari"; tuttavia, in considerazione del fatto che l'obiettivo dichiarato riguarda la tutela delle attività turistiche e che la sospensione del canone non esime dal suo successivo pagamento, si può ritenere che possano accedere a tale facilitazione non solo le strutture di cui alla l.r. 7 febbraio 2008 n. 2, e cioè gli stabilimenti balneari, le spiagge libere attrezzate e le spiagge asservite a strutture ricettive, ma anche le altre tipologie di attività turistiche in concessione;

b) per accertare l'esistenza del danno si ritiene che debba far fede la segnalazione alla Camera di Commercio (con la scheda "AE" e nei termini e modalità previsti dalla norme regionali);

c) per determinare la quantificazione del danno il riferimento potrà essere l'ammontare che verrà considerato ammissibile a contributo a seguito dell'istruttoria relativa alle Misure 1 e 2 dei bandi di Protezione Civile approvati con DCD nn.11 e 12 /2019;

d) la sospensione del canone è disposta quale anticipazione risarcitoria dei danni subiti; se ne può dedurre che, qualora i danni siano stati risarciti a seguito di indennizzi assicurativi e di contributi pubblici o di altra natura, il concessionario sia immediatamente tenuto a effettuare il versamento del canone sospeso.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte questo Settore è del parere che solo il concessionario sia in possesso di tutte le informazioni utili a determinare il diritto alla sospensione del canone e l'opportunità di esercitarlo.

Al momento si ritiene quindi che il concessionario, sulla base degli elementi in suo possesso, possa comunicare al Comune la volontà di usufruire della sospensione del canone. La stessa comunicazione andrà rivolta all'Agenzia del Demanio e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, onde evitare l'applicazione delle sanzioni per mancato pagamento. Il Comune potrà prendere atto di tale comunicazione, senza onere istruttorio.

La comunicazione di cui sopra dovrà contenere gli elementi identificativi del concessionario, ivi compreso l'ID della concessione, l'importo del canone sospeso quale risulta dal Mod. F24 Elide, e la dimostrazione dell'avvenuta presentazione delle scheda "AE".

A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono i migliori saluti.

Il Dirigente
(Arch. Corinna Artom)
